

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

AVV. ROBERTA CRISTALDI
WATSON FARLEY & WILLIAMS

MILANO, 2 DICEMBRE 2021

IL **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI** È UNO STRUMENTO CHE IL CREDITORE PUÒ UTILIZZARE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SOMME O DI COSE DOVUTE DAL DEBITORE INSOLVENTE



PRESUPPOSTI:

IL CREDITORE PROCEDENTE DEVE ESSERE MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO (ES., SENTENZA, DECRETO INGIUNTIVO, CAMBIALE E ALTRI TITOLI DI CREDITO AI QUALI LA LEGGE ESPRESSAMENTE ATTRIBUISCE LA STESSA EFFICACIA, ISCRIZIONE A RUOLO);

IL TERZO PIGNORATO DEVE ESSERE, A SUA VOLTA, DEBITORE DEL DEBITORE PRINCIPALE, PER IL PAGAMENTO DI SOMME O LA CONSEGNA DI BENI

SOGGETTI COINVOLTI NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

A

CREDITORE PROCEDENTE

B

DEBITORE ESECUTATO

C

TERZO PIGNORATO *DEBITOR DEBITORIS*



P.ES.: DATORE DI LAVORO, COMMITTENTE, PREPONENTE, BANCA, POSTA

L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

A

DESTINATARI

IL CREDITORE PIGNORANTE DEVE NOTIFICARE L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

- 1) AL DEBITORE
- 2) AL/I TERZO/I PIGNORATO/I

L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

B

CONTENUTO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO

ART. 492 C.P.C.

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE:

- INGIUNZIONE DI ASTENERSI DA QUALUNQUE ATTO DIRETTO A SOTTRARRE ALLA GARANZIA DEL CREDITO I BENI CHE SI ASSOGGETTANO ALL'ESPROPRIAZIONE
- INVITO AD EFFETTUARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O L'ELEZIONE DI DOMICILIO
- AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLE COSE E DEI CREDITI PIGNORATI CON UNA SOMMA DI DENARO PARI ALL'IMPORTO DOVUTO AL CREDITORE PIGNORANTE (ART. 492, COMMA 3, C.P.C.)

L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(SEGUE) CONTENUTO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO

ART. 543 C.P.C.:

- a) INDICAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI PROCEDE, DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
- b) INDICAZIONE, ALMENO GENERICA, DELLE COSE E DELLE SOMME DOVUTE
- c) INTIMAZIONE AL TERZO DI NON DISPORRE DELLE COSE E DELLE SOMME DOVUTE SENZA ORDINE DEL GIUDICE
- d) DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL COMUNE OVE HA SEDE IL TRIBUNALE COMPETENTE E INDICAZIONE PEC DEL CREDITORE PROCEDENTE
- e) CITAZIONE DEL DEBITORE A COMPARIRE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE
- f) INVITO AL TERZO A RENDERE LA DICHIARAZIONE EX ART. 547 C.P.C. ENTRO 10 GIORNI A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO PEC
- g) AVVERTIMENTO AL TERZO CHE, IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, LA STESSA DOVRÀ ESSERE RESA IN UDIENZA

LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEI CREDITI

1

CREDITI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI (RILEVABILITÀ D'UFFICIO)

- SUSSIDI DI GRAZIA O DI SOSTENTAMENTO A PERSONE COMPRESSE NELL'ELENCO DEI POVERI
- SUSSIDI DOVUTI PER MATERNITÀ, MALATTIE E FUNERALI DA CASSE DI ASSICURAZIONE, DA ENTI DI ASSISTENZA O DA ISTITUTI DI BENEFICENZA
- ALTRE IPOTESI PREVISTE DALLE LEGGI



RATIO: SI TRATTA DI CREDITI CHE SODDISFANO ESIGENZE DI TIPO VITALE E SONO LEGATI A PARTICOLARI SITUAZIONI DI BISOGNO DEGLI AVENTI DIRITTO CHE PREVALGONO SUGLI INTERESSI DEL CREDITORE PROCEDENTE

LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEI CREDITI

2

CREDITI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI (ART. 545 C.P.C.)

- I CREDITI ALIMENTARI POSSONO ESSERE PIGNORATI SOLO PER CAUSE ALIMENTARI (P.ES., ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE)
- RETRIBUZIONE, COMPRESSE INDENNITÀ DOVUTE A CAUSE DEL LICENZIAMENTO, NELLA MISURA DI:
 - (I) QUELLA STABILITA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER CREDITI ALIMENTARI
 - (II) 1/5 PER TRIBUTI DOVUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCE E AI COMUNI
 - (III) 1/5 PER OGNI ALTRO CREDITO
- PENSIONI: IMPIGNORABILITÀ PER IMPORTO UGUALE A ASSEGNO SOCIALE, AUMENTATO DELLA METÀ (IMPORTO ASSEGNO SOCIALE EURO 460,28 + ½ = EURO 690,42)
OLTRE TALE IMPORTO, PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

N.B.: LIMITI DIVERSI IN CASO DI PIGNORAMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEI CREDITI

IL PIGNORAMENTO DI SOMME DOVUTE PER RETRIBUZIONI E ALTRE INDENNITÀ CONNESSE AL RAPPORTO DI LAVORO, IVI COMPRESSE QUELLE DOVUTE A CAUSA DEL LICENZIAMENTO, NONCHÉ A TITOLO DI PENSIONE ACCREDITATE SU CONTO CORRENTE INTESTATO AL DEBITORE



TERZO PIGNORATO: BANCHE O POSTE

ACCREDITO IN DATA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO



PIGNORABILI PER L'IMPORTO ECCELENTE IL TRIPLO DELL'ASSEGNO SOCIALE (EURO 460,28 x 3 = EURO 1.380,84)

ACCREDITO CONTESTUALE O SUCCESSIVO AL PIGNORAMENTO



PIGNORABILI CON I LIMITI EX ART. 545 C.P.C.

IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO E DELLE ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO, COMPRESSE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO

ART. 545 C.P.C. E ART. 2 D.P.R. 180/1950

LE SOMME DOVUTE DA PRIVATI A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRE INDENNITÀ CONNESSE AL RAPPORTO DI LAVORO, COMPRESSE QUELLE DOVUTE A TITOLO DI LICENZIAMENTO, SONO PIGNORABILI NELLA MISURA DI:

A: QUELLA STABILITA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER CREDITI ALIMENTARI. TALE IMPORTO, AI SENSI DELL'ART. 2 D.P.R. 180/1950, APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO, NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A $\frac{1}{3}$ DELLA RETRIBUZIONE;

B: $\frac{1}{5}$ PER TRIBUTI DOVUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCE E AI COMUNI;

C: $\frac{1}{5}$ PER OGNI ALTRO CREDITO

IL PIGNORAMENTO DELLE INDENNITÀ DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO

TFR



PIGNORABILE NEI LIMITI DI 1/5 PER OGNI CREDITO O PER TRIBUTI DOVUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCE O AI COMUNI (1/3 PER CREDITI ALIMENTARI O NELLA MISURA STABILITA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE)

Competenze di fine rapporto



A

CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA (ES. 13MA, 14MA, INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO) SONO PIGNORABILI NEI LIMITI DI 1/5

B

CREDITI DI NATURA INDENNITARIA SONO IMPIGNORABILI



L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE?

OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

A

DAL GIORNO DELLA NOTIFICA IL TERZO PIGNORATO È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI CHE LA LEGGE IMPONE AL CUSTODE



- DAL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL PIGNORAMENTO E PER TUTTA LA DURATA DEL PROCESSO ESECUTIVO, FINO ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
- L'OBBLIGO DI CUSTODIA SI ESTINGUE AUTOMATICAMENTE, SENZA CHE SIA NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
- GLI ATTI DISPOSITIVI POSTI IN ESSERE DAL TERZO SUCCESSIVAMENTE AL PIGNORAMENTO E LESIVI DELLE RAGIONI CREDITORIE SONO INOPPONIBILI AL CREDITORE STESSO

CONSEGUENZE:

- RESPONSABILITÀ PENALE DEL TERZO (ART. 388 C.P.): RECLUSIONE FINO AD UN ANNO O MULTA FINO A EURO 516 [NECESSARIA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA]
- RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TERZO: RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE

OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

B

DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO, IL TERZO PIGNORATO DEVE ACCANTONARE LE SOMME PARI ALL'IMPORTO PRECETTATO AUMENTATO DELLA METÀ



- FINO ALL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
 - IMPORTO DA ACCANTONARE:
IN MANCANZA DI UNA PRECISA DISPOSIZIONE DI LEGGE, SI RITIENE CHE IL TERZO PIGNORATO DATORE DI LAVORO DEBBA ACCANTONARE LA QUOTA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA AL DIPENDENTE E CORRISPONDENTE AD $1/5$ DELLA STESSA (O IN MISURA MAGGIORE IN CASO DI CREDITI ALIMENTARI)

OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

C

Effettuare la dichiarazione di terzo *ex art. 547 c.p.c.* ed inviarla al creditore entro 10 giorni dalla data di notifica dell'atto di pignoramento



La dichiarazione di terzo va inviata a mezzo raccomandata o a mezzo pec all'indirizzo del creditore indicato nell'atto di pignoramento



Contenuto:

- (i) natura del rapporto;
- (ii) importo dovuto dal datore di lavoro/terzo al lavoratore/debitore e relative scadenze (ivi comprese mensilità aggiuntive);
- (iii) importo maturato a titolo di TFR;
- (iv) eventuali ulteriori sequestri, pignoramenti, cessioni già in atto;
- (v) ulteriori crediti ad altro titolo vantati dal lavoratore/debitore

OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

1

SE IL DATORE DI LAVORO RENDE LA DICHIARAZIONE AL CREDITORE A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO PEC PUÒ NON PREZENZIARE ALL'UDIENZA PER L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO E L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME

2

SE IL DATORE DI LAVORO NON RENDE LA DICHIARAZIONE AL CREDITORE A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO PEC:

(i) SI PRESENTA ALL'UDIENZA PER L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO E L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME E RENDE LA DICHIARAZIONE;

(ii) NON SI PRESENTA ALL'UDIENZA DI CUI AL PUNTO (i):

A. IL GIUDICE FISSA UNA NUOVA UDIENZA E L'ORDINANZA VIENE NOTIFICATA AL TERZO (ART. 548 C.P.C.)

B. IL TERZO NON SI PRESENTA ALLA NUOVA UDIENZA O, COMPARENDO, SI RIFIUTA DI RENDERE LA DICHIARAZIONE. IN TALE ULTIMO CASO, IL CREDITO SI RITIENE NON CONTESTATO AI FINI DEL PROCEDIMENTO SE L'ALLEGAZIONE DEL CREDITORE CONSENTE L'IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO

OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO

D

VERSARE LE SOMME GIÀ ACCANTONATE AL CREDITORE PROCEDENTE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

E

EFFETTUARE GLI ULTERIORI VERSAMENTI ALLE SCADENZE



L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DETTA MODALITÀ E TERMINI DI ADEMPIMENTO DEL TERZO PIGNORATO

PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

ART. 49 D.P.R. 602/1973

*«PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME NON PAGATE IL CONCESSIONARIO
PROCEDE AD ESPROPRIAZIONE FORZATA SULLA BASE DEL RUOLO, CHE
COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO, IL CONCESSIONARIO PUÒ ALTRESÌ
PROMUOVERE AZIONI CAUTELARI E CONSERVATIVE, NONCHÉ OGNI
ALTRA AZIONE PREVISTA DALLE NORME ORDINARIE A TUTELA DEL
CREDITO»*

PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

PROCEDURA DI PIGNORAMENTO SEMPLIFICATA

A

ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO IN LUOGO DELLA CITAZIONE DEL TERZO A COMPARIRE IN UDIENZA PER RENDERE LA DICHIARAZIONE (ART. 543, COMMA 2, C.P.C.)

B

FINO A CONCORRENZA DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE

C

ALLE SEGUENTI SCADENZE:

- a) NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO, PER LE SOMME PER LE QUALI IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE SIA MATURATO ANTERIORMENTE ALLA DATA DI NOTIFICA
- b) ALLE RISPETTIVE SCADENZE, PER LE RESTANTI SOMME

PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

D

LIMITI DI PIGNORABILITÀ: SONO ESCLUSE LE SOMME DOVUTE PER CREDITI PENSIONISTICI

E

LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO, COMPRESSE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO, POSSONO ESSERE PIGNORATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ENTRO I SEGUENTI LIMITI (ART. 73 TER D.P.R. 602/1973):

- a) 1/10 PER IMPORTI FINO A 2.500 EURO
- b) 1/7 PER IMPORTI DA 2.501 A 5.000 EURO
- c) 1/5 PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

I LIMITI SONO POSTI CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DEL CREDITO AZIONATO O A QUELLO DELLA RETRIBUZIONE?

PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

F

NEL CASO DI ACCREDITO DELLE SOMME DOVUTE A STIPENDI O ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO, COMPRESSE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO, SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL DEBITORE, GLI OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO NON SI ESTENDONO ALL'ULTIMO EMOLUMENTO ACCREDITATO ALLO STESSO TITOLO

G

IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DEL TERZO PIGNORATO, IL CONCESSIONARIO (AGENZIA DELLE ENTRATE) ATTIVERÀ LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DISCIPLINATA DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE



CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL DEBITORE E DEL TERZO PER L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DEL TERZO

PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1

SE NON SUSSISTONO CREDITI DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DEL TERZO/DATORE DI LAVORO (PER ESEMPIO, IL RAPPORTO DI LAVORO È CESSATO E SONO STATE LIQUIDATE TUTTE LE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO, INCLUSO IL TFR) È OPPORTUNO INVIARE UNA DICHIARAZIONE DI TERZO NEGATIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AL FINE DI EVITARE LA CITAZIONE ALL'UDIENZA AVANTI IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

2

SE È IN ATTO UN PIGNORAMENTO, CON ORDINE DIRETTO DI PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO, E IL RAPPORTO DI LAVORO CESSA, È OPPORTUNO INVIARE UNA DICHIARAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMUNICARE CHE CON LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO E IL TFR E IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA TRATTENUTA OGNI OBBLIGO DA PARTE DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO CESSA.

CONCORSO SIMULTANEO DI PIGNORAMENTI

ART. 545, COMMA 5, C.P.C.:

«IL PIGNORAMENTO PER IL SIMULTANEO CONCORSO DELLE CAUSE INDICATE PRECEDENTEMENTE [COMMA 3 PER CREDITI ALIMENTARI E COMMA 4 PER TRIBUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCE E AI COMUNI E PER OGNI ALTRO CREDITO] NON PUÒ ESTENDERSI OLTRE LA METÀ DELL'AMMONTARE DELLE SOMME PREDETTE»

ART. 2, COMMA 2, D.P.R. 180/1950:

«IL SEQUESTRO ED IL PIGNORAMENTO, PER IL SIMULTANEO CONCORSO DELLE CAUSE INDICATE AI NUMERI 2, 3, NON POSSONO COLPIRE UNA QUOTA MAGGIORE DEL QUINTO SOPRA INDICATO E, QUANDO CONCORRANO ANCHE LE CAUSE DI CUI AL NUMERO 1 [PER CAUSA DI ALIMENTI], NON POSSONO COLPIRE UNA QUOTA MAGGIORE DELLA METÀ, VALUTATA AL NETTO DI RITENUTE»

CUMULO DI PIGNORAMENTI PER CAUSE ALIMENTARI E PER ALTRE CAUSE

- 1) IL LAVORATORE HA IN ATTO UN PIGNORAMENTO PRESSO IL DATORE DI LAVORO PER CREDITI ALIMENTARI NON OTTEMPERATI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORE, IN FORZA DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME CHE IMPONE UNA TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE PARI A $1/3$ DELLA STESSA (AL NETTO DELLE RITENUTE)
- 2) SUCCESSIVAMENTE, L'AVVOCATO DEL LAVORATORE - CHE NON HA RICEVUTO IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA - NOTIFICA AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO UN ULTERIORE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI



I DUE PROCEDIMENTI CONCORRONO E SARÀ POSSIBILE PIGNORARE UN IMPORTO COMPLESSIVO FINO ALLA METÀ DELLA RETRIBUZIONE NETTA SPETTANTE AL LAVORATORE

ESEMPIO

- RETRIBUZIONE NETTA DEL LAVORATORE = EURO 1.200
- TRATTENUTA IN FORZA DEL PRIMO PIGNORAMENTO = EURO 400 (1.200 / 3)
- IMPORTO MASSIMO PIGNORABILE IN FORZA DEL SECONDO PROCEDIMENTO EURO 600 (50% DELLA RETRIBUZIONE NETTA) - EURO 400 = 200 EURO



NELL'AMBITO DEL SECONDO PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO POTRÀ ESSERE PIGNORATO L'INTERO IMPORTO RESIDUO DI EURO 200, IN QUANTO L'IMPORTO COSÌ DETERMINATO È INFERIORE AL LIMITE DI 1/5 DELLA RETRIBUZIONE CHE PUÒ ESSERE PIGNORATO PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARI

CUMULO DI PIGNORAMENTI PER CAUSE ALIMENTARI E PER ALTRE CAUSE

- 1) UN LAVORATORE HA UNO STIPENDIO NETTO DI 2.500 EURO
- 2) IL LAVORATORE HA IN ATTO UNA TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER ARRETRATI DA MANTENIMENTO DELL'EX CONIUGE PARI A $1/5$ DELLO STIPENDIO NETTO
- 3) SUCCESSIVAMENTE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA NOTIFICATO AL DATORE DI LAVORO E AL LAVORATORE UN ATTO DI PIGNORAMENTO CON ORDINE DIRETTO DI PAGAMENTO CON TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE PARI A $1/10$
- 4) IL DATORE DI LAVORO RICEVE LA NOTIFICA DI UN TERZO ATTO DI PIGNORAMENTO PER FATTURE NON PAGATE



È POSSIBILE?

CUMULO DI PIGNORAMENTI PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARI

- 1) IL LAVORATORE HA IN ATTO UN PIGNORAMENTO PRESSO IL DATORE DI LAVORO PER UN CREDITO BASATO SU CAMBIALE, IN FORZA DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME CHE IMPONE UNA TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE PARI A $1/5$ DELLA STESSA
- 2) SUCCESSIVAMENTE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA NOTIFICATO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO UN ULTERIORE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DEL D.P.R. 602/1973, CON ORDINE DIRETTO AL DATORE DI LAVORO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO



È POSSIBILE IL CONCORSO TRA I DUE PIGNORAMENTI?



CUMULO DI PIGNORAMENTI PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARI

A

Tribunale di Rovigo, 5 maggio 1998

«Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento sino alla metà di un credito di lavoro è ammissibile solo per il simultaneo concorso di cause diverse, cioè in presenza di più crediti alimentari, tributari ed altri crediti»

(negli stessi termini, Pretura Modena 29 ottobre 1997)

B

Tribunale di Trento, 11 novembre 2015

«La locuzione *simultaneo concorso* dell'art. 545, comma 5, disciplina il limite di pignorabilità della retribuzione del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti»

(nel caso deciso dal Tribunale è possibile la coesistenza due pignoramenti, dei quali nessuno dei due riconducibile a crediti alimentari, oltre il limite di 1/5 ma entro il limite del 50% della retribuzione)

CONCORSO TRA CESSIONE E PIGNORAMENTO O SEQUESTRO (ART. 68 D.P.R. 180/1950)

1

PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) ANTERIORE ALLA CESSIONE

CESSIONE = $\frac{2}{5}$ DELLA RETRIBUZIONE (AL NETTO DI RITENUTE) - QUOTA
OGGETTO DI PIGNORAMENTO

ESEMPIO: $\frac{2}{5}$ RETRIBUZIONE NETTA DI EURO 1.000 = 400

-

$\frac{1}{5}$ DELLA RETRIBUZIONE OGGETTO DI PIGNORAMENTO = 200

=

QUOTA CEDIBILE = 200 EURO

CONCORSO TRA CESSIONE E PIGNORAMENTO O SEQUESTRO (ART. 68 D.P.R. 180/1950)

2

PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) SUCCESSIVO ALLA CESSIONE

PIGNORAMENTO = $1/2$ DELLA RETRIBUZIONE (AL NETTO DI RITENUTE) - QUOTA CEDUTA

ESEMPIO: $1/2$ RETRIBUZIONE NETTA DI EURO 1.000 = 500

-

$1/5$ DELLA RETRIBUZIONE OGGETTO DI CESSIONE = 200

=

QUOTA MASSIMA PIGNORABILE = 300 EURO

CONCORSO TRA SEQUESTRI O PIGNORAMENTO E DELEGAZIONI (ART. 69 D.P.R. 180/1950)

1

PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) ANTERIORE ALLA DELEGAZIONE

DELEGAZIONE = $\frac{1}{2}$ DELLA RETRIBUZIONE (AL NETTO DI RITENUTE) - QUOTA
OGGETTO DI PIGNORAMENTO

ESEMPIO: $\frac{1}{2}$ RETRIBUZIONE NETTA DI EURO 1.000 = 500

-

$\frac{1}{5}$ DELLA RETRIBUZIONE OGGETTO DI PIGNORAMENTO = 200

=

RITENUTA APPLICABILE PER DELEGAZIONE = 300 EURO

CONCORSO TRA CESSIONE E PIGNORAMENTO O SEQUESTRO (ART. 68 D.P.R. 180/1950)

2

PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) SUCCESSIVO ALLA DELEGAZIONE

PIGNORAMENTO = $1/2$ DELLA RETRIBUZIONE (AL NETTO DI RITENUTE) –
RITENUTA OGGETTO DI DELEGAZIONE

ESEMPIO: $1/2$ RETRIBUZIONE NETTA DI EURO 1.000 = 500

-

RITENUTA OGGETTO DI DELEGAZIONE = 400

=

QUOTA MASSIMA PIGNORABILE = 100 EURO

CONCORSO TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) E DELEGAZIONE

Esempio

- IL LAVORATORE HA IN ATTO UNA CESSIONE DI UNA QUOTA DELLA RETRIBUZIONE PARI A $1/5$ (ATTO DI CESSIONE NOTIFICATO AL DATORE DI LAVORO DOPO L'1 GENNAIO 2006)
- IN FORZA DI UN ATTO DI PIGNORAMENTO CON ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA UNA RITENUTA PARI A $1/10$ DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE/DEBITORE
- UN ULTERIORE CREDITORE DEL LAVORATORE NOTIFICA UN ALTRO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER CREDITI ALIMENTARI
- LA RETRIBUZIONE NETTA MENSILE DEL LAVORATORE È DI EURO 2.000

CONCORSO TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) E DELEGAZIONE

SOLUZIONE

- 1) IN GENERALE, LA QUOTA MASSIMA PIGNORABILE DOPO L'AVVENUTA CESSIONE DI $1/5$ DELLA RETRIBUZIONE È PARI A METÀ DELLA RETRIBUZIONE - QUOTA CEDUTA, E QUINDI:
[500 EURO ($1/2$ DI 1.000 EURO) – 200 EURO (QUOTA CEDUTA) = 300 EURO]
- 2) $1/10$ DELLA RETRIBUZIONE È CORRISPOSTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN FORZA DEL PIGNORAMENTO EX D.P.R. 602/1973
[$1/10$ DI 1.000 EURO = 100 EURO]
- 3) IN CASO DI SIMULTANEO CONCORSO DI PIGNORAMENTO, TRA CUI CAUSE ALIMENTARI, L'IMPORTO MASSIMO PIGNORABILE È PARI ALLA METÀ DELLA RETRIBUZIONE
[50% DI EURO 1.000 = 500 EURO
IMPORTO MASSIMO PIGNORABILE PER CAUSA ALIMENTARE = 400 EURO]

CONCORSO TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) E DELEGAZIONE

ESEMPIO

- IL LAVORATORE HA CEDUTO UNA QUOTA DI STIPENDIO PARI A $1/5$ (CON GARANZIA SUL TFR)
- SUCCESSIVAMENTE HA SUBITO UN ATTO DI PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PARI A $1/5$ DELLA RETRIBUZIONE
- IL RAPPORTO DI LAVORO CESSA PER DIMISSIONI DEL LAVORATORE
- DEVE ESSERE LIQUIDATO IL TFR MATURATO CHE AMMONTA AD EURO 30.000
- RESIDUA UN IMPORTO DI EURO 5.000 PER L'ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO
- NON SONO STATE MATURATE ULTERIORI COMPETENZE DI FINE RAPPORTO



COME VERRÀ DISTRIBUITO IL TFR?

CONCORSO TRA CESSIONE, PIGNORAMENTO (O SEQUESTRO) E DELEGAZIONE

SOLUZIONE

- 5.000 EURO VERRANNO VERSATI INTERAMENTE ALLA FINANZIARIA A SODDISFACIMENTO DEL CREDITO
- 1/5 DEL TFR VERRÀ VERSATO AL CREDITORE PIGNORANTE
- IL RESIDUO IMPORTO VERRÀ LIQUIDATO AL LAVORATORE

Grazie dell'attenzione

PER OGNI CHIARIMENTO O DOMANDA

rcristaldi@wfw.com

T: [+39 02 721 7071](tel:+39027217071)